

- All' A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' Organismo pagatore della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore ARGEA Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg
- Alla Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- All' RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN-Servizi tecnici-agronomici**
protocollo-lotto2@pec.it

OGGETTO: Procedura di selezione del campione per l'anno di domanda 2026 per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente Circolare disciplina le modalità, i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento che gli Organismi pagatori (OP) sono tenuti a utilizzare per l'estrazione del campione della campagna 2026, in relazione ai requisiti, agli impegni e ai vincoli relativi all'ammissibilità dei premi ed alla condizionalità non controllati tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

La presente procedura si applica quindi a:

- interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- requisiti di condizionalità.

Gli Organismi pagatori, nel recepire la presente circolare, possono individuare criteri di rischio specifici sulla base delle caratteristiche delle aziende e del territorio di propria competenza.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- Reg. (UE) n. 2022/1172 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 della Commissione;
- Reg. Delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/160 della Commissione;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione e s.m.i.;
- Reg. (UE) n. 2024/1468 del 14 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2025/2649 della Commissione;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i. "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti della PAC (Politica Agricola Comune)."
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i. "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del Piano Strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
- DM 27 settembre 2023 n. 525680 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i. "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano Strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa." DM 28 giugno 2024 n. 289235 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2024."
- DM 02 agosto 2024 n. 353015 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dell'Eco-schema 1 – Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale."
- DM del 24 ottobre 2024 n. 563467 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Disposizioni nazionali di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e misure temporanee di emergenza a favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, con proroghe e deroghe connesse a eventi climatici avversi 2024
- DM 11 marzo 2025 n.110851 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Modifica degli articoli 17 e 30 del DM 23 dicembre 2022 relativi all'Eco-schema 1 (riduzione dell'antimicrobico-resistenza e benessere animale) e al sostegno accoppiato al reddito per il pomodoro da trasformazione, nonché modifiche collegate alla disciplina PAC 2023-2027."
- DM 17/06/2026 n. 292670 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale"

Inoltre, si rammentano le Circolari e Note di AGEA Coordinamento:

- Prot n. 21371 del 14 marzo 2024 relativa alla "Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024"
- Prot. n. 0026280 del 28 marzo 2025 "Domanda unificata interventi SIGC-campagna 2025."

- Prot. n. 73919 del 25 settembre 2025 “Testo coordinato fascicolo aziendale”
- Prot. n. 12953 del 13 febbraio 2026 (SIGC – Domanda Unificata 2026) “Disposizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla Domanda Unificata – Interventi SIGC – Campagna 2026.”
- Prot.n. 49174 del 10 giugno 2026 avente ad oggetto “Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – **Campagne 2025, 2026 e seguenti – Testo Unico AMS 2026 e Appendice Tecnica**”
- Prot. n. 0060045 del 16/07/2026 avente ad oggetto “Nota cronoprogramma. Semplificazione delle operatività richieste per la gestione e la definitiva erogazione degli aiuti Pac 2023-2027 - Definizione flussi e scadenze a partire dall’anno di domanda 2026”.

2. Interventi a superficie non sottoposti a campione

Ai sensi dell’articolo 10, del Reg. (UE) n. 2022/1173, a partire dall’anno di domanda 2024 sono sottoposti all’AMS gli interventi e le norme di condizionalità per i quali è possibile eseguire almeno una verifica AMS, come previsto nell’allegato 2 della Circolare AGEA.2024.21371 del 14.03.24 “Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.”

Per la campagna 2025 e successive, è stato adottato il Testo unico (Circolare Agea prot. n. 49174 del 10.06.2026) sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) il quale, al paragrafo 3, riporta gli ambiti di applicazione AMS indicati con maggiori dettagli tecnici anche nell’*Allegato 1 - Tabella Controllabilità Impegni AMS (versione 2026)* della citata circolare.

3. Selezione del campione per i controlli a superficie

In applicazione di quanto previsto dal DM prot n. 410739 del 4 agosto 2023 i campioni di controllo da estrarre riguardano gli interventi i cui impegni non sono totalmente sottoposti ad AMS, di seguito riepilogati:

- a) pagamenti diretti in materia di Ecoschemi a superficie di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- b) interventi dello sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, art. 70, del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Nell’ambito della condizionalità sono soggetti ad estrazione dei campioni di controllo anche i requisiti a superficie della condizionalità non assoggettati all’AMS: BCAA2, BCAA4, BCAA5, BCAA7, BCAA8.

Gli Organismi Pagatori possono eseguire l'estrazione del campione di controllo secondo la metodologia classica per beneficiario/domande oppure con la metodologia per "comprensori" introdotta a partire dalla campagna 2023.

3.1 Metodologia dei controlli a superficie per beneficiario/domanda – Impostazione classica

I campioni sono estratti, con modalità casuale e di rischio, partendo dall'insieme delle domande e delle aziende interessate, tenendo in considerazione eventuali campioni anticipati.

La modalità di selezione delle aziende e di esecuzione dei relativi controlli è definita da ogni Organismo Pagatore in funzione della propria organizzazione e degli strumenti a disposizione.

3.2 Metodologia dei controlli a superficie per comprensori – Controlli Tempestivi

La metodologia di controllo denominata Controlli Tempestivi utilizza la metodologia OTS solo per quei requisiti/impegni/vincoli non monitorabili tramite AMS.

I Controlli Tempestivi prevedono:

1. l'individuazione di aree denominate "comprensori", che vengono identificati con criteri di rischio per il 75-80% del territorio e per il 20-25% con modalità casuale;
2. individuazione, sulla base dei dati dichiarativi 2025, delle aziende interessate dai comprensori e verifica del raggiungimento del numero minimo di aziende/domande interessate e della percentuale di superficie oggetto di controllo per ognuna delle domande individuate;
3. selezione delle domande per le quali la superficie oggetto di controllo nei comprensori individuati superi il 50% della superficie dichiarata nel 2025 (raggiungimento del livello minimo di intensità di controllo – vedi successivo punto 3.2.1);
4. la verifica in campo anticipata (Controlli OTS) delle parcelle presenti nel comprensorio, sulla base degli appezzamenti dichiarati nel corso della campagna precedente, la rilevazione e la registrazione dei dati di campo ("segni") rispetto alle porzioni di territorio indagate, tramite apposita piattaforma di campo. Tali informazioni sono utilizzate per la verifica del rispetto degli impegni a superficie degli interventi oggetto di verifica OTS;
5. al termine della fase di raccolta delle domande dell'anno di campagna, la sovrapposizione di tutte le parcelle presenti nel comprensorio con le parcelle dichiarate per ciascun intervento a superficie nel 2026;
6. la verifica del rispetto della percentuale di campionamento:
 - a. del 3% della superficie per ciascun intervento;
 - b. del 3% delle domande per gli interventi sottoposti a controllo, percentuale eventualmente maggiorata in funzione della verifica dell'incidenza delle infrazioni

rilevate nel corso dell'anno precedente (vedi paragrafo 6 e allegato 2 della presente Circolare);

Per gli interventi riferiti allo sviluppo rurale, le percentuali minime sono raggiunte a livello regionale.

- c. dell'1% delle aziende in relazione ai requisiti a superficie della condizionalità (BCAA) non assoggettati ad AMS, percentuale eventualmente maggiorata in funzione della verifica dell'incidenza delle infrazioni rilevate nel corso dell'anno precedente (vedi paragrafo 6 e allegato 1 della presente Circolare).
7. l'eventuale integrazione dei comprensori individuati nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente evidenzia il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Per la selezione di tali comprensori integrativi sono utilizzati i dati dichiarativi 2026. Sugli appezzamenti interessati dai controlli integrativi sono eseguite le attività descritte al precedente punto 4.

Per l'individuazione del campione relativo al rispetto delle BCAA di cui al punto 6, si terrà - conto dell'esenzione stabilita dai regolamenti (UE) 2024/1468 e 2025/2649, e recepite dal DM Condizionalità 2026.

3.2.1 Gestione dell'intensità di controllo a superficie a livello di domanda

A seguito degli adempimenti di cui al punto 5 del paragrafo 3.2, viene eseguita una valutazione del livello di controllo per singola domanda. Per le domande il cui livello di intensità (quota controllata tramite i controlli tempestivi rispetto al totale della superficie dichiarata per l'intervento nell'anno di campagna) sia giudicato insufficiente, potrà essere selezionato un campione territoriale aggiuntivo. La soglia minima di intensità di controllo è pari al 20% della superficie per domanda e intervento.

Qualora per l'intervento sottoposto a controllo con un'intensità compresa tra il 20% e il 50% sia riscontrata una non conformità relativa al rispetto degli impegni oggetto di controllo OTS, il controllo è esteso ad almeno al 50% della superficie richiesta a premio.

Tutte le domande per gli interventi i cui elementi di controllo non siano verificabili tramite AMS e che siano interessate dall'intersezione tra i comprensori di controllo e le superfici dichiarate nell'anno di domanda per una percentuale almeno pari ai limiti minimi evidenziati qui sopra sono considerate facenti parte del campione OTS dell'anno in corso.

4. Dimensione del campione per i controlli aziendali (CGO, SR, Aiuti accoppiati zootecnia, ecoschema 1)

4.1 Norme generali

La selezione del campione di **ammissibilità** per i controlli degli interventi a superficie viene effettuata nel rispetto delle percentuali minime previste dall'art. 22, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739 per ciascun Organismo pagatore o Regione/PA (per lo sviluppo rurale), considerando distintamente

le superfici e le domande presentate di competenza di ciascun Organismo pagatore o Regione/PA, per tutti gli interventi con requisiti/impegni/vincoli non sottoposti ad AMS (ELCO non monitorabili).

In particolare, il campione per le verifiche in loco dei **criteri di ammissibilità** ed impegni su ELCO non monitorabili è selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio ad essi associata, nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA per gli aiuti in cui è previsto il controllo aziendale e, delle domande di pagamento FEASR.

La selezione del campione relativo al controllo dei requisiti aziendali di **condizionalità** (CGO) è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83, paragrafo 6, lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/2116 e quindi pari ad almeno l'1% dei beneficiari che ricevono:

- a) pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- b) pagamenti annuali di cui all'art. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- c) pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Rispetto al complesso della popolazione così definita, per l'individuazione del campione aziendale di condizionalità valgono le condizioni di esenzione stabilite dai regolamenti (UE) 2024/1468 e 2025/2649 e recepite nel DM292670 del 17/06/2026

4.2 Selezione del campione dei controlli aziendali in ambito di Controlli Tempestivi – modalità e sequenza operativa

Per gli Organismi pagatori che adottano la metodologia dei controlli tempestivi attraverso i comprensori, al fine di raggiungere la rappresentatività minima stabilita nel PSP per la verifica degli impegni non sottoposti ad AMS e per i requisiti della condizionalità, sono selezionate:

1. una quota casuale di domande, pari al 20-25% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima, tra le domande interessate in tutto o in parte dai controlli effettuati nei comprensori (vedi punto 3.2.1 della presente circolare), da selezionare prevalentemente nei comprensori estratti casualmente;
2. una quota di rischio di domande, pari al 75-80% del campione, da selezionare prevalentemente nei comprensori estratti in base a criteri di rischio.

La procedura di selezione avviene secondo le seguenti regole:

- a) sono selezionate tutte le domande che ricadono al 100% all'interno dei comprensori e per le quali il controllo tempestivo ha interessato tutte le parcelle oggetto di dichiarazione dell'anno di domanda;

- b) è selezionato un numero di domande a completamento, sufficiente a raggiungere il tasso minimo di rappresentatività, scelte tra quelle che avranno una superficie oggetto di controllo tempestivo superiore al 50% della superficie dichiarata;
- c) nel caso in cui l'azione descritta al precedente punto b) non raggiunga gli obiettivi per tutti gli interventi ed i requisiti, si procede a selezionare domande anche tra quelle per cui il controllo tempestivo ha interessato una superficie inferiore al 50% della superficie dichiarata.

All'interno del campione definito come sopra è preferibilmente selezionato il campione per il controllo dei requisiti aziendali di condizionalità, dato che la verifica dei requisiti a superficie si intende assolta dai controlli tempestivi effettuali a livello territoriale e dall'AMS nei casi previsti. Nel caso in cui il campione dei controlli a superficie non fosse sufficiente alla selezione del campione aziendale, gli Organismi pagatori potranno selezionare aziende al di fuori di esso.

Qualora, al completamento dell'attività sopra descritta non sia raggiunto, per qualche intervento, l'obiettivo minimo di domande da controllare, l'Organismo pagatore procede ad individuare le domande integrative, assicurando una distribuzione omogenea per intervento e territorio.

4.3 Selezione del campione dei controlli aziendali – impostazione classica

Per gli Organismi pagatori che non adottano la metodologia dei controlli tempestivi attraverso i comprensori, sono selezionate:

- 1) una quota casuale di aziende, pari al 20-25% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima;
- 2) una quota rischio di aziende, pari al 75-80% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima.

4.4 Identificazione dei criteri di rischio applicabili all'ammissibilità agli aiuti

Gli elementi di rischio generali da tenere in considerazione per la selezione del campione aziendale di ammissibilità sono riferiti a:

- impatto finanziario delle domande (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi i beneficiari che non raggiungono con il dato dichiarativo, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'accesso alla riserva (DAR), la soglia minima di pagamento, mentre hanno maggiore probabilità di essere inclusi nel campione le domande in cui sono richiesti importi più elevati);
- controlli pregressi a livello aziendale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, beneficiari che nell'anno di precedente sono stati oggetto di una sanzione amministrativa);
- eventuali criteri specifici derivanti dall'esito dei controlli AMS svolti nella campagna precedente;

- aziende con impegni biennali, non controllate nel primo anno.

Si evidenzia che, ai sensi della circolare AGEA prot. n. 49174 del 10 giugno 2026, il marker NH3 è utilizzato quale supporto per la selezione dei campioni nell'ambito dei controlli oggettivi, territoriali o aziendali.

5. Selezione del campione per i controlli basati sugli animali

Il campione di controllo in loco per gli interventi sugli animali (sostegno accoppiato, eco-schema 1 e SRA) è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

Il campione deve essere estratto per singolo intervento.

Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità.

Nella selezione del campione relativo all'ammissibilità zootecnica sono incluse tutte le aziende eventualmente già estratte nel campione anticipato, se utilizzato, che abbiano presentato domande valide per l'anno di domanda, procedendo poi al completamento dell'estrazione per il raggiungimento delle percentuali previste per l'ambito di controllo.

Si devono considerare eventuali domande di "modifica" presentate a qualsiasi titolo in sostituzione di domande di aiuto già selezionate a campione; tali domande devono essere anch'esse selezionate in sostituzione della domanda precedentemente presentata.

Con particolare riferimento agli interventi previsti nell'ambito del **sostegno accoppiato** di cui agli artt. 23 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i. e agli interventi sugli animali previsti in ambito sviluppo rurale, si riportano di seguito taluni criteri di rischio minimi che possono essere integrati da ulteriori criteri individuati dall'Organismo pagatore.

➤ Criteri per tutti gli interventi accoppiati zootecnici in ambito pagamenti diretti:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori;
2. azienda per la quale nell'ultima campagna disponibile siano stati accertati ritardi nella registrazione della movimentazione degli animali nella BDN che hanno determinato l'applicazione di una riduzione/sanzione almeno pari al 20% (art.6, comma 10, lett. b) del D.lgs. 42/2023);
3. allevamenti per i quali sono state riscontrate irregolarità (diverse dai ritardi di registrazione delle movimentazioni) dagli Organismi pagatori nelle ultime due campagne disponibili.

➤ Criterio aggiuntivo per le misure per le vacche nutrici:

aziende con richiesta misure vacche nutrici con almeno 25 capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, riscontrati nell'ultima campagna disponibile;

➤ Criterio aggiuntivo per le misure **vacche da latte**:

aziende con richiesta misure vacche da latte con almeno 25 capi che producono latte riscontrati nell'ultima campagna disponibile;

➤ Criterio aggiuntivo per le misure **bovini macellati**:

aziende con richiesta misure bovini macellati con almeno 50 capi iscritta a sistemi di qualità nazionale o regionale, di etichettatura facoltativa o con capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, riscontrati nell'anno precedente;

➤ Criteri per gli interventi concernenti gli **ovi-caprini**:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori.
2. Aziende che fanno richiesta di premio per la prima volta.
3. Aziende che hanno una consistenza di stalla superiore ai 200 capi.

➤ **Eco-schema 1, livello 1 "Riduzione dell'antimicrobico resistenza"**

Con riferimento all'eco-schema di cui all'art. 17 lettera a del DM n. 660087 del 23.12.2022 si precisa che l'art. 1 comma 2 del DM n. 110851 del 11.3.2025 modifica il comma 2 bis dell'articolo 17, DM n.660087 del 23.12.2022 nel modo che segue:

"2 bis. Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2026 è iniziato il 1° ottobre 205 e termina il 30 settembre 2026 senza riduzione del premio. (omissis)."

Per i diversi interventi previsti in ambito di tale misura si riportano di seguito i seguenti criteri minimi di rischio:

1. Aziende che presentano il valore del DDD dell'allevamento pari a zero e che nell'anno precedente presentavano un valore del DDD maggiore al valore soglia previsto per l'orientamento produttivo, ma con una riduzione di almeno il 10% rispetto al DDD dell'anno precedente.
2. Aziende bovini che presentano il valore del DDD dell'allevamento pari a zero ed hanno una consistenza di UBA superiore a 24 mesi di oltre 200 unità

➤ Criteri aggiuntivi per gli interventi **zootecnici concernenti i bovini** (orientamento latte, carne, mista, bufalini e vitelli a carna bianca)

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori;
2. azienda per la quale nell'ultima campagna disponibile siano stati accertati ritardi nella registrazione della movimentazione degli animali nella BDN che hanno determinato l'applicazione di una

riduzione/sanzione almeno pari al 20% (art.6, comma 10, lett. b) del D.lgs. 42/2023) in alternativa su un numero di capi pari ad almeno il 20% di tutti i capi bovini facenti parte dell'allevamento;

3. allevamenti per i quali sono state riscontrate irregolarità (diversi dai ritardi di registrazione delle movimentazioni) dagli Organismi pagatori nelle ultime due campagne disponibili;
4. nuove aziende con una richiesta per bovini con una consistenza di almeno 50 UBA riscontrati nell'ultima campagna disponibile.

L'estrazione del campione del 3% deve essere eseguita per ciascuno dei diversi orientamenti produttivi i bovini (bovini duplice attitudine, bovini carne, bovini da latte, bufalini).

➤ Criteri aggiuntivi per **ovicaprini**:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori;
2. Aziende che fanno richiesta di premio per la prima volta;
3. Aziende che hanno una consistenza di stalla superiore ai 200 capi (30 UBA).

➤ Per gli interventi zootecnici concernenti i **suini**:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori;
2. Aziende che fanno richiesta di premio per la prima volta;
3. Aziende al di sopra dei 300 capi che hanno cambiato orientamento produttivo nell'ultimo anno.

➤ **Eco-schema 1, livello 2 “Adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento”**

Per Eco-schema 1 livello 2, come stabilito dal DM MASAF prot. 283595 del 23.06.2025 per le aziende aderenti al sistema SQNBA gli Organismi di Certificazione (O.d.C) eseguono sul 100% delle aziende i controlli relativi al mantenimento dei requisiti previsti da ciascun disciplinare e sul pascolamento.

Per le aziende che aderiscono alla deroga “allevamenti bovini di piccole dimensioni” (20 UBA) la Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga deve effettuare i controlli sulle aziende per verificare il rispetto dell'obbligo di pascolamento così come definito dall'art. 3, lett. h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, nei tempi fissati con nota AGEA Prot. n. 0060045 del 16/07/2026.

Per le aziende con deroga per il Biologico i controlli sono svolti dagli Enti Certificazione Bio.

Pertanto, per l'anno 2026 non è prevista la selezione del campione per eseguire ulteriori controlli per ECO 1 livello 2.

5.1 Sequenza operativa di estrazione per i controlli zootecnici

Si riportano di seguito gli elementi da tenere in considerazione per la selezione delle aziende, al fine di raggiungere la corretta dimensione del campione estratto a livello di Organismo pagatore.

A partire dalla popolazione di aziende di riferimento di ogni Organismo pagatore (per DU e Condizionalità) o di ogni Autorità di Gestione (per PSR), l'ordine di estrazione del campione di controllo per gli interventi zootecnici deve rispettare la sequenza riportata di seguito, tenendo conto di quanto precedentemente indicato per gli interventi sottoposti ad AMS nella prima parte della presente nota:

1. sviluppo rurale;
2. pagamenti diretti – aiuti accoppiati;
3. pagamenti diretti – eco-schemi.

Si estrae per primo il campione casuale e poi quello di rischio.

5.2 Procedura per la selezione delle aziende per i controlli zootecnici

Di seguito le modalità per la selezione delle aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità.

In particolare:

1. al fine di ottenere la coerenza dei controlli/esiti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, per le aziende richiedenti premi di natura zootecnica;
2. analoga sovrapposizione va perseguita tra le domande selezionate nel campione di ammissibilità, per ciascun pilastro della PAC, e quelle selezionate nel campione di condizionalità;
3. le aziende da selezionare nell'ambito del campione casuale vengono individuate tra le aziende che presentano domanda per entrambi i pilastri e, comunque, in modo da garantire la rappresentatività di quelle che presentano domanda in uno solo dei due pilastri;
4. le aziende da selezionare nell'ambito del campione di rischio vengono individuate prioritariamente sulla base dei criteri comuni tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale. Nell'ambito di questi si procede considerando i criteri specifici settoriali;
5. i campioni da estrarre per tutte le misure zootecniche includono in primo luogo l'eventuale campione preliminare già estratto e poi si procede all'eventuale integrazione.

5.3 Criteri aggiuntivi di selezione del campione condizionalità riferito agli impegni di natura veterinaria

Per il campione di condizionalità la selezione delle aziende è effettuata secondo le procedure previste dalle convenzioni operative esistenti tra Organismo pagatore e Regione, in ottemperanza a quanto

stabilito dal Protocollo d'Intesa tra il MASAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome e AGEA, prot. n. 28226 dell'8 aprile 2024.

Qualora lo ritenesse necessario, ciascun Organismo pagatore può concordare con i servizi veterinari regionali ulteriori modalità di estrazione del campione.

Anche nel caso del campione per i requisiti veterinari, si terrà conto dell'esenzione stabilita dal regolamento (UE) n. 1468 del 24 maggio 2024, che stabilisce che le aziende al di sotto di 10 ha di superficie agricola non debbano essere soggette ai controlli di condizionalità.

In applicazione di quanto previsto dal capitolo 7.4 del PSP, la percentuale minima di controlli estratta è raggiunta a livello di ciascun Organismo pagatore e per requisito.

Relativamente al campione di condizionalità da selezionare con metodo casuale (per una percentuale compresa tra 20 e 25%), questo dovrà essere estratto sull'insieme della popolazione di aziende su cui sia applicabile la condizionalità e con un codice allevamento aperto almeno un giorno nell'anno solare.

Il campione potrà essere implementato includendo le segnalazioni provenienti dagli enti specializzati valutate dagli Organismi pagatori.

In applicazione del citato Protocollo di Intesa, il campione relativo ai requisiti relativi alla Sanità veterinaria (CGO5 – requisiti veterinari – e CGO6) ed al Benessere animale (CGO9, CGO10, CGO11) è selezionato secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli Organismi pagatori territorialmente competenti.

Per quanto riguarda il CGO 6 si terrà conto dei risultati del Piano Nazionale Residui previsto dalla normativa di riferimento.

Nella tabella di seguito i requisiti interessati, con le relative percentuali di controllo:

<i>Requisito</i>	<i>Percentuale Controlli</i>
CGO 5	1%
CGO 6	<i>Piano Nazionale Residui</i>
CGO 9	1%
CGO 10	1%
CGO 11	1%

5. Selezione del campione per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa

In relazione alle superfici utilizzate per la produzione di canapa, il controllo in loco deve essere eseguito su di un campione pari almeno al 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, applicando il metodo di verifica di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2022/126.

Per l'anno 2026, come da intese con gli Organismi pagatori, sulla base delle deleghe ricevute, l'estrazione del campione ed il relativo controllo è eseguito da Agea Coordinamento.

6. Incremento del campione

Qualora dalle risultanze dei controlli emergano inadempienze significative, il campione di controllo dell'anno successivo può essere incrementato dai singoli Organismi pagatori.

Con riferimento alla **condizionalità**, si procede secondo la procedura descritta nell'Allegato 1 alla presente circolare.

Per quanto concerne gli interventi zootecnici, si applica la procedura già prevista dal paragrafo 9.1 della circolare AGEA prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 in materia di sostegno accoppiato.

In relazione ai requisiti, impegni e vincoli relativi all'**ammissibilità** degli interventi non controllati tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si procede secondo la procedura descritta nell'Allegato 2 alla presente circolare.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfi)

ALLEGATO 1

Articolo 29(3) DM 4 agosto 2023 – Procedura per la definizione dell'intensificazione dei controlli di condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato fa riferimento a quanto previsto dal DM 4 agosto 2023 n. 410739 per quanto attiene alla procedura da seguire per valutare il risultato della campagna di controllo della condizionalità e verificare se sussistono le condizioni per un incremento del campione di aziende da sottoporre a controllo nell'anno successivo.

Al riguardo, con il presente documento si intende:

- definire la soglia di incidenza delle infrazioni determinate, oltre la quale è necessario procedere ad un'integrazione del campione;
- calcolare l'incremento in funzione del risultato della campagna di controllo.

In relazione a quanto sopra, il documento definisce, altresì, cosa si intenda per:

- infrazione determinata;
- tasso di non conformità rilevate e definizione della soglia;
- aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo.

1. Infrazione determinata

In funzione del Sistema di Controllo adottato da ogni Organismo pagatore, per infrazione determinata si intende ogni infrazione accertata a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende del campione selezionato in base agli articoli 26 e 27 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

2. Tasso di non conformità rilevate e definizione della soglia

La soglia minima per considerare la necessità dell'integrazione del campione è il 10% di infrazioni determinate per ogni determinato Requisito (CGO/BCAA).

Ai fini del calcolo dell'incidenza delle infrazioni determinate sul

totale del campione non saranno prese in esame le infrazioni eventualmente rilevate mediante AMS, i risultati derivanti da controlli extra-campione e le segnalazioni provenienti da Enti terzi.

Per quanto attiene al CGO 5, non sono considerate le infrazioni rilevate mediante l'applicazione dei piani di monitoraggio previsti in applicazione della Direttiva 96/22/CE.

3. Aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo

La tabella 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato CGO o una determinata BCAA in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale criterio o norma.

Per l'utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:

1. la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni al criterio o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale criterio o norma;
2. i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
3. le percentuali delle riduzioni sono quelle definite dalla vigente normativa;
4. le infrazioni prive di conseguenze significative non sono ricomprese nel calcolo dell'incidenza;
5. nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice della tabella 2.1 renda necessaria l'applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;
6. la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun criterio Atto e ciascuna Norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.

Il campione integrativo deve essere distinto dal campione di base e può essere controllato per i soli Criteri e Requisiti oggetto della necessaria integrazione.

Tabella 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento

Anno:		Criterio o Norma:		
Percentuale X di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni		Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e		
1%	3%	5%	Infrazione intenzionale	
10% < X <= 20%	% base	% base	% base	% base * 1,5
20% < X <= 50%	% base * 1,10	% base * 1,25	% base * 1,50	% base * 2,5
X > 50%	% base * 1,50	% base * 2,0	% base * 3,0	% = 5%

N.B.: Se a uno stesso beneficiario sono state riscontrate più non conformità per lo stesso Criterio/Norma, nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva

ALLEGATO 2

Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre al controllo in loco di requisiti, impegni e vincoli relativi all'ammissibilità degli interventi non controllati tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

La normativa unionale di riferimento per la PAC 2023-2027 lascia ampia libertà decisionale agli Stati Membri in merito alla percentuale di domande da sottoporre al controllo in loco di requisiti, impegni e vincoli relativi all'ammissibilità degli interventi non controllati tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

L'art. 22, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739 fissa al 3% sia la percentuale minima di domande di aiuto FEAGA e di pagamento FEASR da sottoporre al controllo in loco in relazione agli interventi basati sulla superficie e degli elementi di controllo non monitorabili che la percentuale minima di superficie.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 22, stabilisce che AGEA “stabilisce le modalità con cui gli Organismi pagatori procedono all'estrazione dei campioni, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo in relazione alle risultanze del processo di riesame di cui all'articolo 30 e, se del caso, tassi di campionamento superiori a quanto indicato al comma 1 nell'ambito di interventi specifici o che hanno a riferimento particolari tipologie di superficie la cui individuazione nel SIPA risulta di difficile definizione, o la cui tutela riveste carattere di primaria importanza”.

Sulla base di quanto sopra, gli Organismi pagatori verificano quali sono gli interventi per i quali, in seguito al riscontro di un numero significativo di irregolarità, sia necessario incrementare il tasso di domande/superfici da controllare nell'anno successivo.

Il presente allegato descrive i criteri e le modalità con i quali gli Organismi pagatori devono considerare gli esiti dei controlli della campagna di controllo in loco precedente, al fine di calcolare la percentuale del campione di domande e di superficie da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

L'allegato prende spunto dal Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI che fornisce linee guida per l'incremento delle percentuali di domande di pagamento di base da sottoporre a controllo in loco nella campagna N+1 qualora nei controlli della campagna N sia stata riscontrata una quantità significativa di irregolarità.

In analogia a quanto riportato nel documento di lavoro sopra citato, si intende individuare l'eventuale coefficiente moltiplicativo da applicare alla percentuale di base del 3% utilizzando una matrice che riporta:

- sulle colonne la percentuale (A) della superficie oggetto complessivamente di violazione rispetto al totale della superficie oggetto di controllo in loco;
- sulle righe il numero di beneficiari (B) che risultano essere stati interessati da una violazione accertata dai controlli in loco.

La matrice dovrà essere utilizzata per la valutazione della necessità di incrementare la percentuale standard di controllo in loco di ciascun intervento a superficie previsto nel PSP e non controllato tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Percentuale di beneficiari controllati in loco per i quali è stata determinata una irregolarità rispetto al totale dei beneficiari controllati	Percentuale della superficie considerata irregolare complessivamente dai controlli in loco rispetto al totale della superficie controllata (A)				
	(A)				
(B)	$A < 10\%$	$10\% \leq A < 15\%$	$15\% \leq A < 25\%$	$25\% \leq A < 50\%$	$A \geq 50\%$
$B < 10\%$	% base	% base	% base	% base	% base
$10 \leq B < 25\%$	% base	% base x 1,1	% base x 1,25	% base x 1,5	% base x 2
$25\% \leq B < 50\%$	% base	% base x 1,25	% base x 1,5	% base x 2	% base x 3
$50\% \leq B < 75\%$	% base	% base x 1,5	% base x 2	% base x 3	% base x 4
$B \geq 75\%$	% base	% base x 2	% base x 3	% base x 4	% base x 5

Le percentuali A e B vanno calcolate separatamente per le domande selezionate con criteri casuali e di rischio; nella matrice entrano i valori medi di A e di B, tra quelli riscontrati nel campione casuale e quelli riscontrati nel campione rischio.

Si riporta di seguito un esempio di applicazione.

Intervento PSP: Eco-schema 4

Calcolo percentuale A

Superficie complessivamente controllata con riferimento ai beneficiari selezionati con criteri di **rischio**: 136.000 ha

Superficie complessivamente irregolare rilevata dai controlli con riferimento ai beneficiari selezionati con criteri di **rischio** con una irregolarità rilevata dai controlli: 4284 ha

% di beneficiari con irregolarità rispetto a quelli selezionati con criteri di rischio (X):

$$X = 4284/136000 = 3,15\%$$

Superficie complessivamente controllata con riferimento a beneficiari selezionati con criteri **casuali**: 48.000 ha

Superficie complessivamente irregolare rilevata dai controlli con riferimento ai beneficiari selezionati con criteri casuali con una irregolarità rilevata dai controlli: 576 ha

% di beneficiari con irregolarità rispetto a quelli selezionati con criteri casuali (Y):

$$Y = 576/48000 = 1,2 \%$$

La percentuale A da applicare nella matrice sarà ottenuta calcolando la media aritmetica tra i valori

$$X \text{ e } Y: A = (X + Y) / 2 = (3,15\% + 1,2\%) / 2 = 2,175\%$$

Calcolo percentuale B

N. beneficiari controllati selezionati con criteri di rischio: 6.800

N. beneficiari controllati selezionati con criteri di rischio con una irregolarità rilevata dai controlli:
1.020

% beneficiari con irregolarità rispetto a quelli selezionati con criteri di rischio (X):

$$X = 1.020 / 6.800 = 15\%$$

N. beneficiari controllati selezionati con criteri casuali: 2.400

N. beneficiari controllati selezionati con criteri casuali con una irregolarità rilevata dai controlli: 252

% beneficiari con irregolarità rispetto a quelli selezionati con criteri casuali (Y):

$$Y = 252 / 2.400 = 10,5\%$$

La percentuale B da applicare nella matrice sarà ottenuta calcolando la media aritmetica tra i valori
X e Y:

$$B = (X + Y) / 2 = (15\% + 10,5\%) / 2 = 12,75\%$$

Percentuale di beneficiari controllati in loco per i quali è stata determinata una irregolarità rispetto al totale dei beneficiari controllati	Percentuale della superficie considerata irregolare complessivamente dai controlli in loco rispetto al totale della superficie controllata (A)				
	(A)				
(B)	A < 10%	10% ≤ A < 15%	15% ≤ A < 25%	25% ≤ A < 50%	A ≥ 50%
B < 10%	% base	% base	% base	% base	% base
10 ≤ B < 25%	% base	% base x 1,1	% base x 1,25	% base x 1,5	% base x 2
25% ≤ B < 50%	% base	% base x 1,25	% base x 1,5	% base x 2	% base x 3
50% ≤ B < 75%	% base	% base x 1,5	% base x 2	% base x 3	% base x 4
B ≥ 75%	% base	% base x 2	% base x 3	% base x 4	% base x 5

Il tasso di incremento ottenuto inserendo i valori di A e di B corrisponde alla % base.

Il tasso di estrazione dell'intervento Eco-schema 4, sia in termini di superficie che di domande, sarà pertanto pari a 3,0% (tasso estrazione base 3%).